



Comune di Busseto

Provincia di Parma



ValSAT del RUE

ai sensi della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i.



Marzo 2016

VAL
R02

Sintesi non Tecnica del RUE

Gruppo di lavoro

Luca Menci

Marco Banderali

Roberto Bertoli

Marco Antonelli

Clizia Grandini

Federica Gè

Cristian Greppi

Ascolto sociale

Fabio Ceci

Marco Aicardi

Andrea Panzavolta

Il Sindaco

Maria Giovanna Gambazza

Assessore all'Urbanistica

Luca Concari

Il Segretario e Direttore Generale

Laura Ravecchi

Il Responsabile del Procedimento

Roberta Minardi

Adozione

Delibera C.C. n°

del

Approvazione

Delibera C.C. n°

del





1. Aspetti introduttivi alla VAS/VaISAT del RUE	4
2. L'analisi dello stato dei luoghi e dell'ambiente	6
2.1 Il sistema naturale ed ambientale	6
2.2 Rilevanze culturali e paesaggistiche	7
3. Gli obiettivi e le azioni del RUE e del PSC	8
4. La metodologia di valutazione	13
4.1 L'analisi di coerenza interna	14
5. La valutazione delle alternative	16
6. Il Piano di monitoraggio ambientale	17





1. Aspetti introduttivi alla VAS/VaISAT del RUE

Anticipando sia la Direttiva europea del 2001 sia il Decreto legislativo del 2008, la Regione Emilia-Romagna ha introdotto la valutazione ambientale dei Piani con la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

La VaISAT ha, nella veste vigente, la finalità di verificare la conformità delle scelte di Piano agli obiettivi generali della pianificazione e agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai Piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale" (ad es. dal Piano d'Azione Locale - Agenda 21).

"Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano. Nel contempo individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. (...) La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale per essere efficace deve svolgersi come un processo iterativo, da effettuare durante l'intero percorso di elaborazione del piano."

In particolare la VaISAT nel corso delle diverse fasi del processo di formazione del Piano:

- a) acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni (analisi dello stato di fatto);
- b) assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l'Amministrazione precedente intende perseguire con il Piano (**definizione degli obiettivi**);
- c) valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal Piano, tenendo conto delle possibili alternative (**individuazione degli effetti del Piano**);
- d) individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di Piano ritenute comunque preferibili, sulla base di una metodologia di prima valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse possibilità (**localizzazioni alternative e mitigazioni**);
- e) illustra in una dichiarazione di sintesi le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti dello strumento di pianificazione, con l'eventuale indicazione delle condizioni, anche di inserimento paesaggistico, cui è subordinata l'attuazione di singole previsioni, delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione (**valutazione di sostenibilità**);
- f) definisce gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (**monitoraggio degli effetti**)



Quanto riportato fino ad esso ripercorre il quadro di riferimento normativo previsto in Emilia Romagna per la valutazione dei possibili effetti di Piano connessi agli obiettivi della pianificazione territoriale. Questo quadro normativo si sposa in modo coerente con i Piani Strutturali che, per definizione, dettano le direttive di sviluppo del territorio. Diverso è considerare lo schema procedurale applicato ad un Regolamento Urbanistico ed Edilizio che, secondo le disposizioni della LR 20/2000 si deve concentrare sugli aspetti del territorio consolidato e su tutto quanto non espressamente di competenza del PSC.

Appare pertanto evidente che una valutazione dei possibili impatti legati alle scelte di Piano inserite nel RUE non possa essere mutuata direttamente dal PSC se non con le successive premesse su cui vale la pena soffermarsi.

Innanzitutto la Variante al RUE di Busseto è stata concepita come naturale strumento accompagnatorio al PSC anch'esso in fase di Variante Generale. E' apparso da subito evidente che solo con una convergenza stretta tra i due strumenti sarebbe stato possibile creare le condizioni per un aggiornamento coerente e flessibile delle materia urbanistico-edilizia comunale. Di conseguenza gli obiettivi previsti e le azioni volti a soddisfarli sono stati declinati nel PSC ma si devono intendere completamente integrati e recepiti anche nel RUE.

Da qui si evince che lo strumento di gestione della prassi urbanistica-edilizia non introduce modifiche e/o trasformazioni che non sono state già oggetto di approfondite riflessioni e valutazioni nelle apposite sedi. Con questa affermazione se ne deduce che quanto prodotto in sede di ValSAT del PSC si debba ritenere esaustivo di un quadro di valutazione di cui il RUE entra a far parte solo in aspetti non sostanziali, legati per lo più alle trasformazioni da attuarsi negli ambiti di riqualificazione.

Da quanto detto si deduce che il Rapporto Ambientale del RUE non possa prescindere da quello del PSC e si ritagli uno spazio specifico di analisi ambientale ricalcando la metodologia e il percorso di verifica implementato nel Piano Strutturale.

Da ultimo, giova ricordare in questa premessa, che conformemente alle disposizioni contenute nella LR 20/2000 in merito alla non duplicazione delle informazioni, vengono inserite nella ValSAT del RUE solo le parti strettamente collegate allo stesso rimandando, per tutte le altre verifiche ambientali, al Rapporto Ambientale del PSC.



2. L'analisi dello stato dei luoghi e dell'ambiente

2.1 Il sistema naturale ed ambientale

La verifica dello stato dell'ambiente è sicuramente una condizione fondamentale all'interno del processo di valutazione. Al fine di non duplicare le informazioni presenti nella ValSAT del PSC appare opportuno che il RUE si appropri dei contenuti presenti nel Rapporto Ambientale del Piano Strutturale.

Appare chiaro che il RUE debba confrontarsi con i punti di forza e di debolezza del territorio ma è altresì ragionevole pensare che il suo apporto al miglioramento delle criticità presenti possa essere inteso come secondario rispetto a quanto previsto in sede di azioni del PSC.

Vale comunque la pena di ricordare alcune situazioni in cui il RUE può agire al fine del miglioramento ambientale:

- **Rumore:** vi è la presenza di ambiti che presentano una commistione di funzioni che può generare pressioni sulle categorie più delicate. In questo caso il RUE, mediante la definizione delle destinazioni d'uso consentite e vietate può agire direttamente su questo tipo di criticità;
- **Risorse idriche:** non tutte le utenze sono collegate al sistema di depurazione Busseto – Soragna. Il problema si pone principalmente per gli edifici presenti in ambito agricolo. Il RUE può farsi carico del problema, soprattutto in sede di autorizzazione di interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di questi complessi principalmente agricoli;
- **Modelli insediativi:** appare evidente come il territorio costruito sia concentrato per circa il 90% tra il capoluogo e la frazione di Roncole. In un'ottica volta al risparmio della risorsa suolo il RUE può efficacemente adoperarsi per stabilire gli opportuni indici urbanistici e le conseguenti disposizioni al fine di ottimizzarne l'uso e combatterne la dispersione



2.2 Rilevanze culturali e paesaggistiche

Come già evidenziato nel Rapporto Ambientale del RUE il territorio comunale di Busseto appare per la grande maggioranza come agricolo. Ad uno sguardo più approfondito si possono notare emergenze naturalistiche e specificità del territorio che devono essere preservate da un uso incongruo. Tra gli elementi di pregio che il RUE è chiamato a gestire si devono citare:

- gli edificati delle frazioni di stampo prettamente rurale. Questi ambiti, contraddistinti da una bassa densità edilizia e da caratteri morfologici tipici della campagna di pianura devono essere mantenuti nelle loro forme originarie. Al contempo è importante che il RUE ne permetta un uso che garantisca il loro mantenimento e la loro appetibilità nel tempo;
- il centro storico del capoluogo rappresenta un importante segno del passato: le rimanenze del sistema murario, i torrioni e l'abitato compreso all'interno della cerchia muraria deve essere gestito in modo conservativo al fine di non snaturarne le forme e i segni della memoria. Come per le frazioni al punto precedente il RUE deve garantirne un uso che sia flessibile e congruo alle esigenze attuali senza comprometterne i caratteri distintivi;
- all'interno del territorio bussetano vi si contano un importante numero di edifici assoggettati a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali. Tra questi si devono annoverare il sistema murario del capoluogo, il Teatro, la casa natale di Giuseppe Verdi e la Villa Pallavicino su tutti. Oltre alla tutela imposta dall'ente sovracomunale il RUE deve garantire che il tessuto storico e/o di interesse storico e culturale non venga compromesso da usi impropri



3. Gli obiettivi e le azioni del RUE e del PSC

Come già ribadito il Regolamento Urbanistico Edilizio non può contenere, conformemente alla propria definizione giuridica, l'insieme degli obiettivi e delle conseguenti azioni, implementate nel PSC.

Il RUE si concentra sulla città consolidata definendone gli usi e le modalità di intervento in conformità al Piano Strutturale. Ne consegue che il RUE possa avere un set di obiettivi specifici ma che nella visione complessiva del territorio assimili quelli del PSC e se ne faccia garante ad una scala di intervento più "esecutiva".

Appare pertanto utile richiamare brevemente quanto detto in sede di obiettivi ed azioni del PSC prima di soffermarci su quanto specificatamente definito dal RUE.

Il PSC definisce i seguenti cinque obiettivi principali come strategia per uno sviluppo sostenibile di Busseto per i prossimi anni; ognuno di essi è affiancato dall'esplicitazione delle azioni che favoriranno il raggiungimento del risultato atteso. Nello specifico gli obiettivi e le azioni prioritarie sono le seguenti:

- 1. Evitare il consumo di nuovo suolo libero - [Ob_1]**
 - a. Non prevedere nuove aree di espansione che sottraggano suolo libero [Az_1a];
 - b. Favorire il completamento degli ambiti di espansione/trasformazione previsti dal vigente PSC [Az_1b]

- 2. Qualificare tutti gli interventi futuri sul territorio - [Ob_2]**
 - a. Prevedere best practices urbanistiche finalizzate a favorire un elevato livello di qualità del vivere [Az_2a];
 - b. Utilizzare tecnologie costruttive della bioedilizia volte al rispetto dell'ambiente, all'efficienza e all'integrazione nel contesto in cui verranno inserite [Az_2b];
 - c. Prevedere progettazioni che minimizzino gli impatti ambientali ed i carichi sulle componenti ambientali più sensibili [Az_2c];
 - d. Riutilizzare e rifunionalizzare quelle parti di tessuto consolidato che manifestano problematiche particolari o scarsa appetibilità [Az_2d];
 - e. Qualificare gli spazi pubblici esistenti mettendoli maggiormente a sistema [Az_2e];
 - f. Qualificare il centro storico aumentandone la vocazione di "luogo pubblico" [Az_2f]

- 3. Introdurre un modello ecologico a supporto delle scelte pianificatorie - [Ob_3]**
 - a. Prevedere un modello ecologico che stabilisca l'ammontare delle compensazioni derivanti dagli impatti generati col costruire [Az_3a];
 - b. Favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che consideri la componente ecologica e ambientale come parte integrante del vivere il territorio e non come un ulteriore onere a carico dei futuri utenti [Az_3b]

- 4. Introdurre una maggiore flessibilità nell'attuazione degli interventi previsti rimodulando l'offerta alla luce delle tendenze e delle esigenze attuali - [Ob_4]**
 - a. Adeguare lo strumento alle più recenti normative [Az_4a];
 - b. Semplificare, laddove possibile, il modello di gestione del PSC in modo da renderlo più flessibile e modulare [Az_4b];
 - c. Valutare le esigenze della collettività bussetana introducendo alcune puntuali e mirate ottimizzazioni normative valutate comunque in un'ottica strategica unitaria [Az_4c]



5. Favorire una promozione turistica del territorio – [Ob_5]

- a. Strutturare il territorio per garantire un'accoglienza turistica diversificata [Az_5a];
- b. Rendere maggiormente fruibile il territorio agendo sulle dotazioni territoriali esistenti [Az_5b];
- c. Valorizzare e promuovere il centro storico e le emergenze storico-culturali di grande riconoscibilità [Az_5c];
- d. Inserire Busseto in circuiti di fruizione culturale con altre realtà locali contermini [Az_5d]

Come è facilmente intuibile il RUE entra a vario titolo in quasi tutte le azioni determinate in sede di PSC. Ovviamente, alcune di esse lo riguardano direttamente e su di esse si pongono le basi per la valutazione dei possibili impatti. Nello specifico ci si riferisce alle seguenti azioni:

- [Az_1b] - Favorire il completamento degli ambiti di espansione/trasformazione previsti dal vigente PSC;
- [Az_2b] - Utilizzare tecnologie costruttive della bioedilizia volte al rispetto dell'ambiente, all'efficienza e all'integrazione nel contesto in cui verranno inserite;
- [Az_2d] - Riutilizzare e rifunzionalizzare quelle parti di tessuto consolidato che manifestano problematiche particolari o scarsa appetibilità;
- [Az_4a] - Adeguare lo strumento alle più recenti normative

Ponendo il corpus normativo del RUE come filo logico per l'analisi delle modifiche intercorse si possono evidenziare i seguenti cambiamenti:

Modifica di indici e parametri urbanistici - [rif. AZ_4a]

Con l'Atto di Coordinamento (Deliberazione Assemblea n. 279 del 04/02/2010) la regione Emilia Romagna ha predisposto una riforma volta ad uniformare i parametri e gli indici urbanistici su tutto il territorio di competenza. La Variante del RUE si adegua a queste disposizioni rimodulando i valori vigenti secondo gli appositi coefficienti correttivi previsti. Questa modifica al regolamento comunale non può essere intesa come potenziale generatrice di impatti: a supporto di questa definizione vi è anche la volontà dell'Amministrazione di adeguare gli indici e parametri in modo matematico, senza apportare cambiamenti, rispetto a quanto risultante dai coefficienti correttivi.

Modifica non comportante potenziali impatti – Nessuna necessità di valutazione ambientale specifica

Utilizzo degli edifici per attività di culto

Il RUE ha stabilito che i locali dove professare il culto sono ammessi, oltre a quelli già specificatamente classificati come attrezzature religiose, all'interno degli ambiti produttivi di tipo P1 e negli ambiti residenziali di tipo R1 con specifiche limitazioni. La volontà insita nella modifica normativa è volta a sanare situazioni transitorie attualmente non del tutto definite nel regolamento vigente.

La possibilità, seppur limitata a frequentazioni di massimo cento fedeli, comporta soprattutto in ambito produttivo la verifica del clima acustico in cui verranno a trovarsi questi luoghi di culto. Va anche detto che



l'uso di questi locali per il culto avviene per lo più in orari serali ed in giorni festivi limitando le possibili interferenze.

Modifica da verificare puntualmente in materia di clima acustico – Nessuna necessità di valutazione ambientale specifica

Classificazione degli ambiti urbanizzati – Disposizioni generali - [rif. AZ_2d]

Rispetto al RUE vigente vengono introdotti due tipi di modifiche significative dal punto di vista urbanistico:

- l'ottimizzazione della classificazione del tessuto consolidato;
- l'introduzione esplicita, per ogni classificazione d'uso, delle destinazioni integrative ammesse e di quelle vietate.

Nel primo caso è stata rivista la classificazione del territorio in modo da ridurre il numero degli ambiti urbanistici e facilitare la gestione di quelle parti del territorio ritenute omogenee. A seguito dell'adeguamento introdotto in sede di parametri ed indici urbanistici si sono rimodulati puntualmente i valori per ciascun ambito omogeneo: l'occasione è stata propizia per aggiornare gli attuali valori in ambito consolidato coerenzaandoli tra di loro su tutto il territorio. Pertanto alcuni di questi indici hanno ottenuto minimi aumenti o diminuzioni volti ad uniformare le possibilità edificatorie sul territorio.

Entrando brevemente nello specifico si segnala che nella maggior parte dei casi è stato aumentato di valori compresi tra 0,04 e 0,09 mq/mq l'indice I_f mentre di valori compresi tra il 5% e il 7% il Rapporto di Copertura. Anche le altezze massime hanno registrato valori in aumento consentendo, in alcuni casi di poter edificare un ulteriore piano.

Se da un punto di vista degli impatti queste seppur contenute modifiche potrebbero indicare un aumento del carico antropico con conseguente verifica del peggioramento ambientale si ritiene che, in un'ottica di contenimento di consumo di nuovo suolo, la scelta di consentire un'ottimale sfruttamento degli spazi residui possa già essere intesa come primo indicatore del risparmio di risorse disponibili, oltre che come minor costo nell'infrastrutturazione di altre parti del territorio.

Nel secondo caso l'utilizzo delle destinazioni integrative ammesse e di quelle vietate vuole sancire in modo esplicito quali sono i gradi di libertà nelle trasformazioni del tessuto consolidato. In questo si riduce la discrezionalità nel prevedere cambi di destinazione d'uso nel territorio. Appare evidente che questo tipo di modifica non abbia ripercussioni con i valori ambientali di riferimento.

Modifiche non comportanti potenziali impatti – Nessuna necessità di valutazione ambientale specifica

Ambiti consolidati da riqualificare (Allegati A e B) - [rif. AZ_2d]

In attuazione degli obiettivi individuati in sede di PSC il RUE detta le disposizioni per quelle parti di territorio consolidato oggetto di interventi volti principalmente alla riqualificazione dei tessuti esistenti e alla loro trasformazione secondo le esigenze attuali. Pur essendo ambiti già costruiti (la maggior parte dei quali a ridosso dei centri storici e dei complessi storico-testimoniali) appare doveroso porre l'attenzione in sede di



valutazione ambientale in quanto le trasformazioni previste possono essere potenzialmente generatrici di impatti e pressioni sul contesto in cui si vanno ad inserire.

Il RUE identifica per mezzo degli Allegati A e B a supporto della normativa gli ambiti oggetto di interventi di recupero, trasformazione e riqualificazione. La suddivisione in due specifiche categorie è dettata dal fatto che alcuni ambiti di riqualificazione sono ereditati dal POC 2013 vigente (Allegato A) mentre altri sono specificamente le previsioni di RUE.

Se dal punto di vista della valutazione si può asserire che le aree ricadenti all'interno degli ambiti degli Allegati A e B presentano caratteristiche simili e, di conseguenza valutazioni analoghe, va esplicitato che quelle oggetto di inserimento nel POC 2013 hanno già espletato la procedura ambientale a cui si rimanda per i dettagli.

Restano quindi da analizzare in sede di Rapporto Ambientale del RUE le possibili interferenze generate dagli ambiti ricadenti nell'Allegato B a cui si rimanda l'approfondimento nella parte finale del presente documento.

Modifiche comportanti potenziali impatti – Necessità di valutazione ambientale specifica

Ulteriori approfondimenti su ambiti consolidati soggetti a specifiche disposizioni - [rif. AZ_1b]

Esistono un ulteriore gruppo di ambiti demandati al RUE che devono essere richiamati all'Interno del Rapporto Ambientale. Si tratta specificatamente di aree derivanti dagli effetti prodotti da atti di pianificazione attuativa che, pur non avendo concluso dal punto di vista edificatorio le proprie previsioni, sono stati classificati nel RUE come facenti parte del tessuto consolidato. Nella maggior parte dei casi si tratta di precedenti piani attuativi con convenzioni ormai scadute oppure di ambiti soggetti a specifiche disposizioni in variante al PSC e/o al RUE che ad oggi vanno intesi come invariati del territorio.

Queste realtà rintracciabili sia in ambito residenziale sia produttivo rappresentano la volontà di consolidare situazioni che per una serie di motivi non hanno trovato epilogo secondo quanto previsto nei rispettivi strumenti. Nella maggior parte dei casi, dal punto di vista urbanistico, si tratta di lotti che presentano capacità edificatoria inutilizzata oppure, semplicemente, che sono soggetti a specifiche disposizioni che li rendono differenti dai confinanti.

In tema di valutazione, per quegli ambiti in cui l'attività edificatoria possibile si esplicita nel saturare gli ultimi lotti liberi con destinazioni coerenti con il contesto si ritiene di non dover procedere con approfondimenti specifici in quanto alcune di queste realtà sono già state oggetto di precedente valutazione. Per quelle situazioni ereditate ancora dal vecchio PRG si ritiene che i possibili impatti generabili nell'andare a completare il disegno urbanistico non siano tali da richiedere un approfondimento considerando che, il completamento di quei lotti rimasti liberi comporta già di per se il risparmio di ulteriore consumo di suolo negli ambiti esterni. Inoltre si tratta di aree già urbanizzate e dotate dei sottoservizi necessari previsti negli strumenti attuativi precedenti.

Per quegli ambiti che derivano da strumenti attuativi che hanno modificato il PSC e/o il RUE, al fine di non duplicare le informazioni si ritiene di dover demandare a quegli strumenti gli opportuni approfondimenti in materia ambientale.

Modifiche non comportanti potenziali impatti – Nessuna necessità di valutazione ambientale specifica



Recupero del patrimonio edilizio in ambito agricolo - [rif. AZ_2d]

Tra le competenze del RUE vi sono quelle di gestire le trasformazioni e l'uso dei fabbricati in ambito agricolo. Nella Variante del Regolamento si è cercato di favorire il recupero degli edifici esistenti in ambito agricolo dando una maggiore flessibilità alle possibilità di intervento. Alla luce delle comunque limitate modifiche introdotte si vuole consentire il recupero dei volumi esistenti permettendo puntuali e circoscritti ampliamenti al fine di consentire il mantenimento delle funzioni in essere.

Un'ulteriore ottimizzazione è stata posta nell'inserire alcune modalità d'uso integrative al fine di consentire la possibilità di riconversione di quei volumi ritenuti non più necessari all'attività agricola intesa in senso stretto. In questo caso le modifiche normative si sono prefissate l'obiettivo di evitare l'abbandono di corpi edilizi che, con opportuni interventi, possono ancora garantirne un adeguato uso nei prossimi anni.

In tema di valutazione ambientale si ritiene che anche queste ottimizzazioni normative non possono generare dei significativi impatti: è chiaro che le seppur minime possibilità di ampliamento possano concorrere a generare qualche minimo impatto ma è altrettanto evidente che la mancanza di flessibilità nel favorire un recupero di qualità anche in contesto rurale possa rivelarsi più critica rispetto alla volontà di mantenere in uno stato di uso e conservazione l'esistente. La possibilità di intervenire nei volumi esistenti al fine della conservazione delle permanenze del territorio può anche essere vista positivamente in quanto gli interventi futuri dovranno garantire gli adeguati livelli di sottoservizi, contribuendo a colmare una lacuna storicamente presente in questi ambiti.

Modifiche non comportanti potenziali impatti – Nessuna necessità di valutazione ambientale specifica
--



4. La metodologia di valutazione

La metodologia di valutazione proposta per il RUE deriva da quanto analizzato in sede di PSC. Ovviamente non può considerarsi approfondita come per il Piano Strutturale per i motivi già ribaditi in precedenza.

Partendo da questo assunto si può asserire che la parte di valutazione della coerenza esterna viene demandata in toto a quella già analizzata per il PSC in quanto non è di competenza del Regolamento verificare ulteriormente la corrispondenza degli obiettivi e della azioni di Piano con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione sovraordinati. A tal fine, e per una più completa lettura, si rimanda al Rapporto Ambientale del PSC.

Per quanto riguarda l'analisi di coerenza interna appare necessario fare una piccola esplicitazione. Come da prassi l'analisi di coerenza interna serve a verificare la corrispondenza tra gli obiettivi di Piano e le azioni volte a concretizzarli. Per la natura del RUE tale analisi appare quasi superflua in quanto il Regolamento è uno strumento "attuativo" del PSC e non modifica gli obiettivi del PSC stesso e non introduce ulteriori azioni.

Appare utile, invece, verificare come il Regolamento Urbanistico Edilizio preveda di rendere attuative le disposizioni del PSC.



4.1 L'analisi di coerenza interna

Come già introdotto al paragrafo precedente l'analisi di coerenza interna serve, di prassi, alla verifica di congruenza tra gli obiettivi di Piano e le azioni implementate per ottenere i risultati sperati. Nel PSC tale analisi è stata concepita partendo da un'accurata analisi di quelle che sono le potenzialità e le criticità del territorio.

Appare ovvio che lo stesso tipo di analisi non si può svolgere nel medesimo modo per il RUE: per definizione il Regolamento tratta della città consolidata e detta le norme urbanistiche ed edilizie, senza la competenza di proporre strategie per i cambiamenti del territorio che non ricadano in tessuti già per così dire consolidati. E' altresì vero che il RUE può determinare comunque alcuni significativi impatti se non si rapporta in modo diretto ed organico con il PSC.

Detto questo, nell'affrontare il tema della verifica di coerenza interna, appare più significativo certificare se il RUE sia conforme agli obiettivi di PSC e se quanto previsto nelle norme di attuazione dia risposte convergenti rispetto a quanto dichiarato nel Piano Strutturale.

Per fare questo si è deciso, quindi, di riproporre l'elenco delle principali criticità legate alla città consolidata emerse in sede di PSC e di confrontarle con alcune azioni specifiche del RUE al fine di valutare la coerenza di quest'ultimo rispetto ad un disegno di Piano complessivo.

Dove il RUE si fa portatore di azioni viene brevemente esplicitato il contributo apportato.

La città costruita – Il sistema insediativo e produttivo urbano [Sistema_1]

Criticità evidenziate:

- a) **Il nucleo di antica formazione deve essere riqualificato per recuperare la sua funzione di centro della città pubblica** (rif. Az_2f e Az_5c) – [Crit_1.1]
Molta attenzione è stata rivolta al centro storico ed ai complessi storico-testimoniali. Al fine di favorire una maggiore appetibilità nel recupero dei volumi esistenti si è agito in due direzioni complementari: da un lato l'introduzione di una maggiore flessibilità negli interventi, dall'altro una puntuale definizione delle destinazioni d'uso ammesse, integrative e, di conseguenza, non ammesse. Questo insieme di interventi si rivolge contemporaneamente sia alla residenza che alle attività commerciali che sussistono soprattutto nel capoluogo.
- b) **Gli spazi pubblici e le dotazioni territoriali non sono ottimamente collegate tra di loro** (rif. Az_2e) – [Crit_1.2]
Questa materia è di specifica competenza del PSC.
- c) **Vanno colmati alcuni vuoti urbani che attualmente lasciano incomplete alcune parti del tessuto urbano consolidato** (rif. Az_1b) – [Crit_1.3]
Nella definizione delle azioni del RUE si è data particolare importanza alla necessità di prevedere una normativa urbanistica flessibile e che sia in grado di favorire interventi di completamento del tessuto consolidato in armonia con il contesto in cui andranno ad inserirsi i nuovi volumi. Al fine di raggiungere questo obiettivo direttamente ereditato dal PSC il Regolamento ha previsto una rivisitazione ottimizzata degli indici urbanistici ed ha introdotto una maggiore libertà in merito alla



programmazione di interventi non assoggettati a piano attuativo. In questo modo si ritiene che i maggiori gradi di libertà possano favorire un completamento meno problematico di parti del tessuto consolidato che da anni mancano di un definitivo completamento.

In secondo luogo il RUE ha introdotto alcuni mirati interventi di riqualificazione/trasformazione che si prefiggono di dare risposte concrete a particolari brani di città che per localizzazione possono definirsi strategiche. L'attuazione di questi ambiti, di fatto, sancirà il completamento del tessuto posto nel centro del capoluogo.

d) **Vi sono alcuni tratti del tessuto consolidato che presentano commistione di funzioni tali da renderli poco sfruttabili o poco appetibili per gli operatori economici** (rif. Az_2d) – [Crit_1.4];

Come ribadito al punto a), a cui si rimanda, il RUE si prefigge di indicare una disciplina di classificazione d'uso del territorio che sia chiara e di più facile applicazione. Al fine di minimizzare le situazioni di potenziale conflitto tra attività differenti si è cercato, dove possibile, di coerenzare le funzioni ammissibili e non in un disegno maggiormente sostenibile.

e) **Alcuni ambiti nelle immediate vicinanze del nucleo di antica formazione necessitano di essere riqualificati e rifunzionalizzati** (rif. Az_2d) – [Crit_1.5];

Per questo si veda quanto già espresso al punto c).

f) **Le emergenze culturali e storiche non appaiono inserite in un sistema strutturato e soddisfacente a garantire un'adeguata e diversificata offerta turistica** (Rif. Az_5a e Az_5d) – [Crit_1.6]

Questa materia è di specifica competenza del PSC.

Dalla verifica di quanto sopra emerge un quadro positivo in merito alla coerenza interna dello strumento in rapporto al PSC. Si può asserire che non esistano discrepanze o azioni che possano compromettere gli obiettivi del PSC o diminuirne l'efficacia.



5. La valutazione delle alternative

Uno degli aspetti più importanti nelle valutazioni di natura ambientale è quello volto a verificare la possibilità della presenza di alternative rispetto allo scenario di Piano proposto. Se questa logica deve essere intesa come imprescindibile per lo strumento strutturale può essere considerata meno importante per il RUE. Da un lato perché il Regolamento Urbanistico – Edilizio si concentra sulla città esistente e consolidata dove per definizione le scelte sono minori e minimali rispetto ad un disegno strategico elaborato nel PSC. In seconda battuta la maggior parte dei contenuti del RUE è finalizzata alla gestione “fine” dell’attività edilizia come risultante di scelte urbanistiche che già hanno dato un’impronta al tessuto edificato e su cui il RUE può agire con minori gradi di libertà.

Detto questo non è da credere che le azioni intraprese dal RUE non possano determinare potenziali impatti ma è sicuramente più difficile che ciò avvenga rispetto a quanto previsto nel PSC.

Per il caso specifico del RUE di Busseto le azioni che potenzialmente possono creare minimi impatti sul territorio sono quelle relative alla modifica di indici e parametri urbanistici e la conversione delle aree precedentemente incluse in atti di pianificazione attuativa in aree facenti parte del tessuto consolidato. Come già più volte ribadito la Variante del RUE ha previsto queste azioni per coerenza ed uniformare le scelte pianificatorie su parti di città ormai consolidate, soddisfacendo al contempo la necessità di prevedere una omogeneizzazione dei parametri e degli indici urbanistici sia sul territorio che in funzione di quanto richiesto dalla normativa regionale.

Altre azioni specifiche demandate al RUE sono quelle volte a consentire l’attuazione di quegli ambiti di trasformazione e riqualificazione, peraltro già previsti nel PSC vigente che non hanno trovato ancora la realizzazione.

Un ultimo tema su cui il RUE si è concentrato è stato quello volto all’introduzione di una maggiore flessibilità al suo apparato normativo al fine di favorire l’attuazione di tutta una serie di minimi interventi, per lo più di carattere edilizio, che con il vigente strumento appaiono di difficile realizzazione.

Alla luce di quanto sopra riportato si può dedurre che una Variante che non apporti le modifiche così come esplicitate possa essere intesa come problematica in quanto:

- la volontà di semplificare e rendere maggiormente flessibile il corpus normativo non solo è importante per dare attuazione ad una serie di situazioni che l’attuale Regolamento fatica a gestire ma, soprattutto, va nella direzione auspicata anche nel PSC di cui il RUE diventa sempre più elemento di affiancamento e definizione;
- la modifica a parametri ed indici urbanistici ed edilizi va intesa come recepimento di normativa sovraordinata oltre che come volontà di uniformare le disposizioni per quelle parti di territorio che presentano caratteristiche similari;
- la volontà di inserire e dare attuazione ad ambiti di recupero e trasformazione urbana va vista come volontà espressa di favorire il riuso risparmiando al contempo le risorse disponibili

Per tutto quanto osservato si ritiene che le scelte contemplate nella Variante di RUE siano migliorative rispetto ad un’ipotesi “do nothing” e favoriscano un’indispensabile integrazione con il redigendo PSC.



6. Il Piano di monitoraggio ambientale

Il monitoraggio dell'attuazione di un Piano urbanistico rappresenta una componente fondamentale per il controllo delle trasformazioni in esso previste. Tramite una verifica periodica è possibile tener traccia di una moltitudine di aspetti che, se opportunamente approfonditi, possono consentire allo strumento di pianificazione di giungere al risultato atteso sia nei contenuti che nei tempi prefissati. Il monitoraggio, da attuarsi mediante la stesura di un apposito Piano esplicita la volontà della LR 20/2000 dove, al comma 10 dell'art. 5 dispone che *“La Regione, le Province e i Comuni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi”*.

Dal punto di vista dell'utilità dello strumento si possono inoltre richiamare alcuni aspetti:

- La periodica raccolta di dati consente di tenere traccia delle trasformazioni e dei trends in atto sul territorio garantendo così ai Piani urbanistici di rimanere attuabili secondo le previsioni fino alla termine del loro ciclo di vita: questo è importante soprattutto per gli aspetti legati, ad esempio, al dimensionamento delle dotazioni territoriali e dei servizi e alla residenza;
- Disporre di dati aggiornati con cadenza regolare permette di valutare il grado di efficacia dello strumento e nel caso di agire tempestivamente con correzioni mirate;
- Un monitoraggio permette di redigere un periodico rapporto sullo stato della pianificazione e dell'ambiente: oltre ad avere finalità prettamente operative la raccolta e la gestione dei dati diventa strumento propedeutico alla divulgazione alla cittadinanza, in cui l'Amministrazione esplicita l'efficacia delle proprie determinazioni

Il Piano di Monitoraggio si attua attraverso l'esplicitazione di una serie di indicatori che concorrono a raccogliere in modo sistematico e periodico un set di informazioni di varia natura e fonte ma tutte finalizzate ad approfondire le tematiche specifiche del territorio.

La scelta degli indicatori del monitoraggio presuppone che venga stabilita una cadenza periodica per l'aggiornamento dei dati: tale scelta è ovviamente influenzata dal contenuto del dato stesso e dall'ente detentore dell'informazione. Dovendo entrare nello specifico si può dire che per quanto riguarda i dati desumibili ed elaborabili alla scala comunale si può supporre una cadenza annuale; per quanto riguarda gli enti di settore e di pianificazione a scala sovraordinata, invece, si dovrà necessariamente rimandare alle loro tempistiche la disponibilità di nuovi dati aggiornati.

La prefazione tratta dal Piano di Monitoraggio predisposto per la Variante al PSC viene qui richiamata in quanto il Regolamento Urbanistico – Edilizio si prefissa di dare continuità alla metodologia e soprattutto alla scelta degli indicatori.

E' soprattutto il RUE lo strumento che, dovendo gestire la quasi totalità del territorio costruito (ad eccezione degli ambiti di espansione), può ottenere dati e valutare le tendenze in atto sul territorio.

A tal riguardo si riportano gli indicatori scelti per il PSC a cui si ritiene che il RUE possa dare un fattivo contributo:

- Km di piste ciclabili sul territorio ed aree pedonali



- consumo del suolo, tasso incremento annuo in pianura
- energia Rinnovabile: produzione e risparmio energetico
- percentuale residenti serviti dalle reti fognarie e percentuale reflui depurati sul totale

Si ricorda che per gli indicatori sopra riportati il PSC ha già individuato dei dati di base da cui partire per il Piano di Monitoraggio: si rimanda pertanto al Rapporto Ambientale del Piano Strutturale per un approfondimento specifico.